



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 41 del 31/03/2021

Oggetto: PROROGA TERMINE PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 19:50 in Acquapendente residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:

	Nome	Funzione	presente
1	GHINASSI ANGELO	sindaco	si
2	BELLAVITA MAURO	Assessore	si
3	PIFFERI SANDRA	Assessore	si
4	ZANNONI VALERIA	Assessore	si

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Si fa presente che il Sindaco, il Segretario Comunale e tutti gli Assessori hanno partecipato alla seduta in modalità telematica in video conferenza.

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig. Dott. Angelo Ghinassi assume la presidenza ed apre la seduta della Giunta con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferrì

La Giunta Comunale

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate....., (Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)”*

Premesso che con deliberazione consiliare n. 58, in data 29.12.2020, immediatamente esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Dato atto che nel suddetto regolamento gli artt. 37 e 51, relativi rispettivamente al versamento del canone per le occupazioni permanenti e per le occupazioni mercatali, al comma 3 prevedono che *“Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo”*;

Rilevato che il regolamento prevede altresì ai medesimi articoli ai rispettivi commi 6 che *“Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione”*;

Considerato che il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* all'art.30 *“Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga”* comma 1, lettera a) proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico per l'occupazione degli spazi pubblici di cui ai commi 816 e seguenti della legge 160/2019 effettuate dalle imprese di pubblico esercizio le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale dai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .

Tenuto conto che tuttavia l'emergenza sanitaria in corso ha comunque determinato difficoltà e disagi economici generalizzati;

Considerato che la normativa relativa al canone unico patrimoniale è di nuova applicazione e che è opportuno garantire uniformità nella gestione amministrativa degli avvisi di pagamento da inviare ai titolari di concessione;

Rilevata pertanto l'opportunità di fissare e uniformare, per l'anno 2021, le scadenze di pagamento per le concessioni di cui agli art. 37 e 51 del Regolamento sul nuovo canone patrimoniale al 30.06.2021;

VISTO il TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di prorogare, per l'anno 2021, al 30.06.2021 i termini di pagamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche fissati dai rispettivi commi 3 degli artt. 37 e 51 del vigente Regolamento comunale sul nuovo canone patrimoniale;

Il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e, pertanto, con voti unanimi, separatamente resi, alla stessa viene conferita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Il Sindaco
Dott. Angelo Ghinassi

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Caferra